

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI COPPIA E FAMIGLIA

I. Denominazione, Scopi e Sede

Denominazione:

Con la denominazione Centro Studi Coppia e Famiglia é costituita un'associazione conformemente al presente statuto ed ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS.

Art. 2

Il Centro Studi Coppia e Famiglia é un'associazione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art. 3

Scopi:

L'associazione promuove e sostiene attività di studio, ricerca, informazione e consulenza sui problemi psicologici, educativi, sociali e giuridici della famiglia.

In tale ambito, e con riferimento a quanto previsto dalla legge cantonale del 20 febbraio 1989 sui consultori matrimoniali-familiari, l'associazione istituisce e gestisce un consultorio che offre consulenza e sostegno alle coppie, ai singoli e ai loro figli.

Art. 4

Sede:

L'associazione ha la propria sede a Mendrisio.

Art. 5

Durata:

L'associazione é costituita per una durata illimitata.

II. Soci

Art. 6

Soci:

Il numero dei soci é illimitato.

Art. 7

Ammissione:

L'associazione può sempre accogliere nuovi soci.

Ogni persona fisica o giuridica che desidera divenire socio deve farne richiesta scritta al comitato, organo competente per decidere in merito, e pagare la quota annuale.

Art. 8

Contribuzioni:

La quota minima annuale dovuta da ogni socio viene stabilita dall'assemblea su proposta del comitato. La responsabilità dei soci é limitata al pagamento del contributo annuale.

Art. 9

Dimissioni:

Ciascun socio ha la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno sociale (31 dicembre).

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato con almeno 3 mesi di anticipo.

Il comitato può ritenere dimissionario il socio che non paga la quota sociale da oltre un anno.

Art. 10

Esclusione:

Il Comitato decide l'esclusione di soci senza indicarne i motivi. Contro questa decisione è dato diritto di ricorso per iscritto entro 30 giorni all'Assemblea che decide come ultima istanza con voto segreto.

III. Organizzazione

Art. 11

Organi:

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato

IV. Assemblea dei soci

Art. 12

Costituzione:

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, di regola entro 6 mesi dalla fine di un anno civile, e può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del comitato o di 1/5 dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Art. 13

Competenze:

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) Deliberare sul rapporto annuale del comitato;
- b) Approvare il bilancio ed i conti;
- c) Nominare e revocare il presidente ed i membri del comitato;
- d) Deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno;
- e) Stabilire la quota sociale su proposta del comitato;
- f) Approvare e modificare gli statuti dell'associazione;
- g) Pronunciare lo scioglimento dell'associazione e decidere la destinazione del patrimonio.

Art. 14

Convocazione:

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto, con almeno 20 giorni di anticipo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 15

Deliberazioni:

L'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Qualsiasi modifica statutaria deve essere accettata da almeno 2/3 dei soci presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza assoluta di tutti i soci.

In caso di parità decide il voto del presidente dell'associazione.

V. Comitato

Art. 16

Composizione

Eleggibilità:

Il Comitato é composto da 3 fino a 7 membri.

I soci fondatori non remunerati dall'Associazione sono membri di diritto.

I membri sono nominati per un periodo di 3 anni e sempre rieleggibili.

Art. 17

Organizzazione:

Il presidente del comitato é designato dall'assemblea, mentre il vice presidente ed il segretario sono nominati dal comitato stesso.

Art. 18

Convocazioni

Deliberazioni:

Il comitato viene convocato dal presidente secondo necessità o quando ne faccia richiesta uno dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 19

Competenze:

Il comitato prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi sociali e possiede tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi.

Nomina i membri della Commissione Tecnica.

Il comitato può costituire altre commissioni o gruppi di lavoro per gestire singoli settori di attività e decide circa l'assunzione di personale, disciplinandone i compiti e le condizioni di lavoro.

Art. 20

Rappresentanza:

Il presidente rappresenta l'associazione verso i terzi, sorveglia e dirige l'amministrazione. L'Associazione é vincolata dalla firma individuale del presidente ed in caso di sua assenza dal segretario.

VI. Commissione tecnica

Art. 21

É costituita una commissione tecnica con il compito di organizzare i consultori e di svolgere altri compiti delegati dal comitato. I membri di questo gruppo hanno voto consultivo nelle riunioni del Comitato alle quali possono partecipare su invito.

VII. Finanziamento e Responsabilità

Art. 22

Finanziamenti:

L'associazione é finanziata da:

- a) Quote annue soci
- b) Proventi di manifestazioni, vendite ed attività
- c) Sussidi comunali, cantonali e federali
- d) Doni, contributi e legati

Art. 23

Responsabilità:

L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio.

É esclusa la responsabilità dei singoli soci.

VIII. Liquidazione

Art. 24

Scioglimento:

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata espressamente allo scopo. La decisione deve essere accettata dalla maggioranza assoluta di tutti i soci.

Art. 25

Destinazione dei fondi:

In caso di scioglimento dell'associazione i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni dell'assemblea generale, che li destinerà ad iniziative che perseguono scopi simili a quelli dell'associazione. É esclusa la suddivisione del patrimonio fra i soci.

La presente modifica di statuto é approvata dall'assemblea in data 01 dicembre 2003.